m_pi.AOOSG_MUR.REGISTRO DECRETI.R.0001115.01-07-2022.h.20:47

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 giugno 2022, prot. n. 583, recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023*»

VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023*»;

NELLE MORE dell'adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici odontoiatri per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

CONSIDERATA la necessità urgente e indifferibile di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli atenei, nei termini previsti dalla legge n. 264/1999, all'art. 4 co. 1, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico2022/2023, nonché la necessità di concludere nei termini previsti le procedure selettive ai fini del proficuo e tempestivo inizio dell'anno accademico2022/2023;

CONSIDERATA la peculiare caratteristica del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria che richiede numerose esercitazioni pratiche in laboratorio e presso strutture pubbliche o private convenzionate nonché di apparecchiature specifiche, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;

VISTA la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 citata in premessa, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria corrispondenti alla intera offerta formativa espressa da ogni ateneo per.l'anno accademico 2022/2023, secondo le proprie complessive risorse;

TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

DECRETA

Articolo 1
Posti disponibili provvisori

1. Per l'anno accademico 2022/2023, in attesa dell'adozione dell'Accordo della Conferenza citata in premessa, i posti provvisori, per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva.

Articolo 2
Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2022/2023 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di

appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la professione di odontoiatra, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né l'utilizzazione di posti aggiuntivi, al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3
Rimedi giudiziali e disciplina applicabile

1.Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
2.Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art.3 co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi in conformità all'art. 24 co. 1 lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.
3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "*status"* ed alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa

Firmato digitalmente da MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2022/2023

Università e corso	POSTI
BARI	
BARI	30
BOLOGNA	
BOLOGNA	36
BRESCIA	
BRESCIA	20
CAGLIARI	
CAGLIARI	25
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	
NAPOLI	55
CATANIA	
CATANIA	25
CATANZARO	
CATANZARO	20
Cattolica del Sacro Cuore	
ROMA	25
CHIETI-PESCARA	
CHIETI	40
FERRARA	
FERRARA	50
FIRENZE	
FIRENZE	33
FOGGIA	
FOGGIA	50
GENOVA	
GENOVA	30

Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2022/2023

Università e corso	POSTI
INSUBRIA	
VARESE	20
L'AQUILA	
L'AQUILA	50
MESSINA	
MESSINA	50
MILANO	
MILANO	60
MILANO-BICOCCA	
MONZA	30
MODENA e REGGIO EMILIA	
MODENA	19
Napoli Federico II	
NAPOLI	60
PADOVA	
PADOVA	25
PALERMO	
PALERMO	25
PARMA	
PARMA	28
PAVIA	
PAVIA	20
PERUGIA	
PERUGIA	23
PISA	
PISA	15

Ministero dell'Università e della Ricerca

Posti provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2022/2023

Università e corso	POSTI
Politecnica delle MARCHE	
ANCONA	20
ROMA "La Sapienza"	
ROMA	60
ROMA (lingua inglese) (*in corso di accreditamento)	19
ROMA "Tor Vergata"	
ROMA	42
S. Raffaele MILANO	
MILANO	60
SALERNO	
BARONISSI	30
SASSARI	
SASSARI	30
SIENA	
SIENA (lingua inglese - Dentistry and Dental Prosthodontics)	25
TORINO	
TORINO	40
TRIESTE	
TRIESTE	40
UniCamillus - Saint Camillus International U	
ROMA	75
VERONA	
VERONA	25
Totale	**1.330**